

1195
i.rup



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

L'ASSESSORE AL WELFARE

3 settembre 2018

AOO_146/00370 s.p.
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Destinatario:
Al Presidente della Giunta Regionale
Dr. Michele Emiliano

Al Presidente del Consiglio Regionale
Mario Loizzo

Al Consigliere Regionale
Cosimo Borraccino

E, p.c.
Al Capo di Gabinetto del Presidente
Dr. Claudio Stefanazzi

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n. 1195-X. Riscontro

Con riferimento alla interrogazione citata in oggetto, si riscontra quanto segue.

Premesso che

- per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali e socio educativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti, è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e della qualifica di pedagogo di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, commi 594-598 ;
- il comma 599 della l. n. 2015/2017 (Legge di Bilancio 2018) dispone in materia di riconoscimento del profilo di educatore quanto segue:
"I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore".
- la norma nazionale è poco chiara, e allo stato attuale, con il Reg. R. n. 10/20158 la Regione Puglia è la prima regione che provvedere a definirne le modalità applicative, fornendo una prima interpretazione (comunque nelle more dei maggiori chiarimenti



L'ASSESSORE AL WELFARE

nazionali) a supporto sia dell'istruttoria dei provvedimenti di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi, sia dell'istruttoria dei provvedimenti di iscrizione al Catalogo dell'offerta per i Buoni Servizio. Sostanzialmente abbiamo interpretato l'applicazione della norma nazionale nel senso più favorevole al lavoratore, ovvero che:


- a) qualora il lavoratore abbia svolto l'attività di educatore per almeno 12 mesi anche non continuativi, può comunque svolgere detta attività
- b) può essere assunto o riassunto - nel caso degli appalti con clausola sociale - come educatore senza titoli chi documenti almeno dodici mensilità, anche non continuative, nella mansione di educatore

insomma in Regione Puglia allo stato attuale chi non abbia il titolo di studio richiesto dalla norma nazionale, ma era già inserito nel sistema dei servizi, alle condizioni sopra descritte, pur non acquisendo il titolo, conserverà il diritto a continuare a lavorare.

Si precisa, peraltro, che la struttura dell'Assessorato al Welfare ha provveduto ad inviare anche una richiesta di chiarimenti al Ministero dell'Istruzione, rimasta ad oggi inevasa, ed inoltre si ha notizia del fatto che la gran parte delle Regioni italiane non hanno ancora disciplinato la materia, rimanendo in attesa di un intervento ministeriale che attenui la lettera del comma 599 e soprattutto ne chiarisca la ratio e le modalità applicative.

Cordialmente

L'Assessore al Welfare
Salvatore Ruggari



1195
imp

Capriati Felicetta

Da: degiosa.domenico <degiosa.domenico@consiglio.puglia.it>
Inviato: lunedì 3 settembre 2018 15:17
A: Capriati Felicetta
Oggetto: Fwd: I: Risposta interr. n.1195 Cons. Borraccino.
Allegati: Risposta interr. n.1195 Borraccino.pdf



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20180065796
03/09/2018 15:41
450XW0
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA


Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

----- Messaggio originale -----

Da: Presidente Consiglio Regionale della Puglia <presidente@consiglio.puglia.it>
Data: 03/09/18 15:14 (GMT+01:00)
A: Delgiudice Anna Rita <delgiudice.annarita@consiglio.puglia.it>, De Giosa Domenico <degiosa.domenico@consiglio.puglia.it>
Oggetto: I: Risposta interr. n.1195 Cons. Borraccino.

Da: segreteria.welfare@regione.puglia.it [mailto:segreteria.welfare@regione.puglia.it]
Inviato: lunedì 3 settembre 2018 13:59
A: Presidente Consiglio Regionale della Puglia <presidente@consiglio.puglia.it>; Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti <sezione.assemblea@consiglio.puglia.it>; segreteria.presidente@regione.puglia.it; Borraccino Cosimo <borraccino.cosimo@consiglio.puglia.it>; gabinetto.presidente@regione.puglia.it
Oggetto: Risposta interr. n.1195 Cons. Borraccino.

Cordiali saluti.



REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO AL WELFARE
Segreteria Particolare dell'Assessore

Antonio De Bartolo

Via Giovanni Gentile, 52

70126 BARI

Tel. 080/5402292

e-mail: a.debartolo@regione.puglia.it